

# **CONVENZIONE**

## **PER L'INTERSCAMBIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIERE DI FIDUCIA**

### **TRA**

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di seguito denominato INGV, con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Vigna Murata n. 605, Codice Fiscale e Partita I.V.A n. 06838821004, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni

### **E**

L'Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di seguito denominato ISIN, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Capitan Bavastro n. 116, Codice Fiscale e Partita Iva n. 97956490581, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Dott. Francesco Campanella

### **PREMESSE**

- 1.** VISTO il D. Lgs. 29 settembre 1999, n. 381 con il quale è stato istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- 2.** VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 288/2023 del 24 ottobre 2023, emanato con Decreto del Presidente n. 66 del 30 luglio 2024 e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (GU - Serie generale - n. 125 del 30 maggio 2024);
- 3.** VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, concerne "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
- 4.** CONSIDERATO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22 aprile 2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale che, all'art. 29 recante "Collaborazioni con soggetti esterni", stabilisce: "I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative;
- 5.** VISTO il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", con il quale è stato istituito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN, autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
- 6.** VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, è stato approvato il "Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN", modificato con successive delibere del Direttore dell'ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021 e n. 15 del 3 novembre 2023;

7. VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
8. CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 183/2010, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad istituire i "Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", volti a garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione e/o di violenza morale o psichica al proprio interno, per la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;
9. CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa di fonte europea, a decorrere dalla Raccomandazione CE 92/131 e della Risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo fino alle Direttive UE degli anni 2000 e seguenti, è individuata la figura del Consigliere di Fiducia operante all'interno delle aziende o enti per la tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, che promuove l'ascolto come fondamentale strumento di gestione delle persone all'interno delle organizzazioni di lavoro e sostiene la pratica della gestione informale e pacifica dei conflitti interpersonali lavorativi quale efficace metodologia di realizzazione del benessere organizzativo;
10. CONSIDERATO che entrambi gli enti sottoscrittori (INGV e ISIN) hanno istituito al loro interno il proprio Comitato unico di garanzia (CUG) e adottato un proprio Codice di Condotta in materia di discriminazioni, malessere lavorativo, molestie, mobbing e straining con l'obiettivo di promuovere una cultura organizzativa orientata al rispetto della dignità, della libertà e dell'uguaglianza delle persone;
11. VISTO che in entrambi i citati Codici di condotta è prevista l'istituzione della figura esterna del Consigliere di fiducia, con caratteristiche di terzietà, autonomia e indipendenza;
12. CONSIDERATO che all'interno di ISIN e di INGV, sono presenti professionalità in possesso di specifica formazione ed esperienza per lo svolgimento delle funzioni di Consigliere di fiducia;
13. VISTA la Convenzione sottoscritta in data 11 ottobre 2019 tra l'ISIN e l'INGV per l'attivazione di un interscambio tra amministrazioni pubbliche delle funzioni di Consigliere di fiducia, rinnovata annualmente;
14. VISTA la nota prot. 6422 del 10.10.2024 con la quale l'ISIN e l'INGV hanno prorogato la convenzione in essere fino al 30 novembre 2024, data di cessazione dal servizio per pensionamento della dott.ssa Paola Corsanego, individuando nella funzione di consigliere di fiducia per l'ISIN l'avv. Marica Romandino, dipendente con idoneo profilo professionale e adeguata formazione;
17. CONSIDERATO che i due enti sottoscrittori, intendono rinnovare il reciproco interscambio delle Consigliere di fiducia rispettivamente formate;
15. CONSIDERATO che la predetta attività rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti, enti che soddisfano pubblici interessi in materia scientifica e ambientale, garantendo nel contempo ai propri dipendenti pari opportunità, benessere organizzativo e clima antidiscriminatorio sul posto di lavoro;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## ART. 1

### (Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

## ART. 2

### (Oggetto)

La presente Convenzione tra INGV e ISIN ha come oggetto il rinnovo dell'interscambio tra amministrazioni pubbliche delle funzioni di Consigliere di fiducia.

## ART. 3

### (Modalità di esecuzione delle attività)

L'interscambio delle Consigliere di fiducia tra ISIN e INGV è effettuato mediante l'affidamento del relativo incarico alle Consigliere di seguito individuate:

Per INGV: dott.ssa Agata Sangianantoni e, in caso di indisponibilità di quest'ultima, dott.ssa Valeria De Paola

Per ISIN: avv. Marica Romandino

La Consigliera di Fiducia INGV Agata Sangianantoni, in caso di sua indisponibilità, Valeria De Paola, svolge la propria funzioni all'interno dell'ISIN in collaborazione con il Direttore Generale, il Comitato Unico di Garanzia, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente.

Allo stesso modo, la Consigliera di Fiducia ISIN, Marica Romandino, svolgerà le proprie funzioni all'interno dell'INGV, in collaborazione con il Direttore Generale, il Comitato Unico di Garanzia, il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione e il Medico Competente.

Le specifiche competenze delle Consigliere sono previste nei rispettivi "Codici di condotta", a tutela della qualità dell'ambiente di lavoro e contro le discriminazioni dirette e indirette, le molestie sessuali e morali e il mobbing, pubblicati sui siti istituzionali dei due enti.

Le Consigliere di fiducia svolgeranno attività di "Sportello di ascolto", di massima, una o due volte al mese, in orario prestabilito e indicato sul rispettivo sito web e presso le sedi centrali, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione di riferimento.

In caso di specifica richiesta avanzata da un/una dipendente di una sede periferica di INGV, la Consigliera di fiducia ISIN potrà concordare un incontro con l'interessato/a da remoto in videocollegamento o presso la rispettiva sede di servizio.

## ART. 4

### (Attività di formazione)

I due enti potranno concordare ipotesi congiunte di formazione e aggiornamento, anche rivolte al proprio personale, per fornire informazione e promuovere la figura del Consigliere di fiducia nonché in tema di benessere organizzativo e di pari opportunità.

## ART.5

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di un anno, con tacito rinnovo fino ad un massimo di tre annualità.

## ART. 6

(Oneri)

Ciascuna Parte si impegna ad agevolare e garantire al proprio interno il corretto funzionamento e la gestione della figura del Consigliere di fiducia, anche sostenendo le eventuali spese di missione connesse all'esercizio di tale attività.

## ART. 7

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

## ART. 8

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente Convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento europeo 2016/679 - "GDPR", della normativa di adeguamento nazionale di cui al D.Lgs. 101/2018, che ha modificato il D.Lgs. 196/2003, e dei principi ivi contenuti.

## ART. 9

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

## ART. 10

(Modifiche e recesso)

Le Parti possono concordare ovvero effettuare, su proposta di una ed accettazione dell'altra Parte, modifiche alla presente Convenzione; possono altresì recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC).

ART. 11

(Spese ed oneri fiscali)

Le spese di registrazione sono dovute in caso d'uso e gravano sulla parte richiedente.  
L'imposta di bollo è assolta dall'INGV.

ART. 12

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:  
l'INGV, in Roma, Via di Vigna Murata n. 605;  
l'ISIN, in Roma, via Capitan Bavastro n. 116.

ART. 13

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

*Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241*

Per INGV

Per ISIN